

Circolare n. 288 - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - 3° aggiornamento - applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti

1. Premessa

Con il presente aggiornamento vengono modificati i Titoli I “Soggetti e attività”, IV “Vigilanza prudenziale” e V “Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti” della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

Le principali modifiche riguardano la disciplina in materia di rischio di credito, fondi propri, informativa al pubblico, disposizioni transitorie in materia di fondi propri e limite alla detenzione di immobili e partecipazioni. Esse tengono conto dell’evoluzione della disciplina prudenziale delle banche, in coerenza con l’impianto normativo degli intermediari finanziari, improntato all’applicazione di regole comparabili a quelle bancarie.

In linea con quanto previsto nel regolamento della Banca d’Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, le modifiche sono state sottoposte a consultazione pubblica. Per le modifiche volte a (i) fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD); e a (ii) recepire per gli intermediari finanziari gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Orientamenti) è stata svolta l’analisi di impatto della regolamentazione.

2. Contenuto

2.1 Investimenti in immobili

Al Titolo I, Capitolo 3 è modificata la Sezione IV “Assunzione di partecipazioni” e introdotta la nuova Sezione V “Investimenti in immobili”. Le modifiche hanno lo scopo di incentivare la gestione attiva delle garanzie immobiliari e di favorire l’efficienza del processo di recupero dei non-performing loans. Si consente agli intermediari finanziari di superare il limite generale agli investimenti in immobili e partecipazioni in caso di investimenti in immobili finalizzati a tutelare le proprie ragioni di credito; viene inoltre rimosso l’obbligo di rispettare il requisito patrimoniale aggiuntivo per gli immobili detenuti in eccedenza rispetto al limite. In caso di superamento del limite generale, gli intermediari finanziari dovranno comunicare un piano che indichi le misure per rientrare nel rispetto del limite, da attuare in un orizzonte temporale ragionevole e compatibile con l’esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma, non oltre quattro anni). A fronte dell’alleggerimento dei vincoli quantitativi, vengono introdotti presidi organizzativi volti a presidiare i rischi tipici dell’attività del comparto immobiliare (rischi legali, di compliance, ecc.). Infine, nella Sezione V, paragrafo 2 “Società specializzate per il recupero dei crediti” vengono fornite indicazioni volte a chiarire il trattamento prudenziale delle attività delle società specializzate nel comparto immobiliare (c.d. Real Estate Owned Companies - REOCO), di cui gli intermediari si avvalgono per acquisire e gestire immobili per recupero crediti.

(1) Provvedimento del 9 luglio 2019 “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 8”.

2.2 Nuova disciplina sul default

Nel Titolo IV, i Capitoli 5 e 6 – relativi rispettivamente al rischio di credito metodo standardizzato e metodo IRB – sono modificati per (i) fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) del CRR, come integrato dal RD; e (ii) recepire per gli intermediari finanziari gli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR.

In linea con la scelta operata per le banche e secondo i criteri dettati dal RD, si prevede che la componente assoluta della suddetta soglia è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio; la componente relativa è fissata all’1% ⁽²⁾.

Gli Orientamenti dell’EBA sulla definizione di default sono attuati mediante rinvio integrale (cfr. par. 4 del Capitolo 5, Sezione II per gli intermediari che applicano il metodo standardizzato e par. 1-bis, Capitolo 6, Sezione III per gli intermediari autorizzati all’utilizzo dei metodi IRB).

Gli Orientamenti precisano, tra l’altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie retail.

Le modifiche richiamate si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

2.3 Attuazione del Regolamento (UE) n. 786/2019 (CRR2)

Il Titolo IV “Vigilanza prudenziale” è oggetto di interventi mirati aventi lo scopo di allineare la disciplina in materia di fondi propri, rischio di credito, informativa al pubblico e disposizioni transitorie applicabile agli intermediari finanziari alle modifiche introdotte nella disciplina prudenziale delle banche dal CRR2. Gli interventi tengono conto delle modifiche da ultimo introdotte dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (c.d. CRR Quick fix), adottato in risposta alla pandemia di COVID-19. In particolare:

- i) il Capitolo 3 “Fondi propri” è modificato per introdurre, tra l’altro, alcune semplificazioni procedurali previste dal CRR2 per la computabilità degli strumenti di fondi propri. Ad esempio, si introduce la possibilità per gli intermediari di effettuare operazioni di riacquisto e rimborso di strumenti di fondi propri per importi prefissati – c.d. plafond – nell’arco temporale di un anno, previa comunicazione alla Banca d’Italia (cfr. par. 3, Sezione III, “Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri e altre ipotesi di riduzione dei fondi propri”). È inoltre introdotta l’esenzione dalla deduzione dai fondi propri degli investimenti in software, le cui condizioni saranno specificate dall’EBA; l’esenzione si applica dalla data di entrata in vigore del Regolamento della Commissione di attuazione delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall’EBA ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4 CRR;
- ii) nel Capitolo 4 “Requisiti patrimoniali”, è modificato il paragrafo “Perimetro e metodi di consolidamento”. La modifica estende agli intermediari le novità introdotte dal CRR2; con l’occasione è introdotta una previsione volta a chiarire che per la disciplina del perimetro e dei metodi di consolidamento, le norme del CRR cui la Circolare 288 fa rinvio si applicano per gli aspetti non direttamente disciplinati dalla Circolare stessa;
- iii) con riferimento alla disciplina sul rischio di credito, fermo restando quanto descritto al par. 2.2, è introdotto un trattamento prudenziale più favorevole per le esposizioni garantite con cessione del quinto dello stipendio o della pensione per gli intermediari che applicano la

(2) Gli intermediari che ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio adottano l’approccio per transazione applicano le soglie di rilevanza a livello di singola transazione.

metodologia standardizzata. Sia per gli intermediari che applicano il metodo standard sia per quelli autorizzati all'utilizzo dei modelli IRB è esteso l'ambito di applicazione del fattore di supporto per le esposizioni verso PMI (SME supporting factor), introdotto un fattore di supporto per le esposizioni per il finanziamento alle infrastrutture (infrastructure supporting factor) e introdotto un trattamento prudenziale improntato a maggiore sensibilità al rischio per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo. Infine, agli intermediari che adottano i modelli interni è consentito correggere le stime dell'LGD nel caso di vendite su larga scala di esposizioni in stato di default (c.d. massive disposals) effettuate nel periodo tra il 10 giugno 2020 e il 30 giugno 2025 ⁽³⁾;

- iv) nel Capitolo 13, Sezione I, sono integrati gli obblighi di informativa al pubblico con riferimento ai regimi transitori previsti dagli articoli 468 e 473-bis CRR, come da ultimo modificati dal CRR Quick fix (cfr. infra);
- v) nel Capitolo 15 “Disposizioni transitorie in materia di fondi propri” è introdotto il nuovo regime di grandfathering previsto dal CRR2 per continuare a includere nei fondi propri per i prossimi sei anni gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e quelli di classe 2 emessi prima dell'emanazione del presente aggiornamento e fino al 2022 quelli eventualmente emessi tramite veicoli anche se non rispettano tutti requisiti previsti dalla normativa come modificata dal CRR2 (cfr. Sezione II, paragrafi 8 “Grandfathering delle emissioni di strumenti di fondi propri tramite SPV” e 9 “Grandfathering degli strumenti di fondi propri”) ⁽⁴⁾.

Gli intermediari possono inoltre avvalersi dei trattamenti transitori introdotti dal CRR Quick fix in risposta alla pandemia di COVID 19 e relativi: a) all'esclusione dai fondi propri - in maniera decrescente e fino al 2022 - di profitti e perdite non realizzate sui titoli sovrani inclusi nel portafoglio contabile “Fair value to other comprehensive income”, di cui all'articolo 468 CRR, e b) all'ampliamento del periodo di phase in degli effetti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9, di cui all'articolo 473 bis CRR (cfr. Sezione II, paragrafi 1 “Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19” e 2.12 “Introduzione dell'IFRS 9”) ⁽⁵⁾.

2.4 Altre modifiche

Con l'occasione vengono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- i) vengono eliminati alcuni orientamenti interpretativi relativi alla disciplina sui fondi propri (cc.dd. Linee di orientamento) che risultano ormai obsoleti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo applicabile (cfr. Titolo IV, Capitolo 3, paragrafi 1.3, 4, 5.1, 6 e 7);
- ii) viene trasfuso nel testo della Circolare quanto chiarito con nota del 18 dicembre 2019 sull'applicazione dell'articolo 127 CRR, in caso di acquisto “a sconto” di crediti deteriorati (cfr. Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 5 “Attività in stato di default acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto”);
- iii) con riferimento alla disciplina sulle informazioni rilevanti (cfr. Titolo V, Capitolo 3), sono razionalizzati e semplificati alcuni obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. In particolare, è rimosso l'obbligo di comunicazione preventiva per le operazioni di acquisto di rapporti giuridici in blocco il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, in quanto queste operazioni risultano già presidiate dai regimi comunicativo e autorizzativo previsti per le operazioni della specie ai sensi dell'art. 58 TUB

(3) Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma la finestra temporale prevista dal CRR2.

(4) Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta fermo quanto previsto dal CRR2 con riferimento all'applicazione della disciplina su base consolidata.

(5) L'articolo 473 bis è stato introdotto nel dicembre 2017 e la sua applicazione è stata già estesa agli intermediari; il Quick fix ha tuttavia esteso la finestra temporale di applicazione fino al 2024.

e relative disposizioni attuative e tenuto conto degli oneri che questo obbligo informativo comporta per gli IF (in particolare quelli attivi nel comparto della gestione dei crediti non-performing); viene inoltre esteso a 60 giorni il termine entro cui la Banca d'Italia può avviare un procedimento di ufficio di divieto relativamente alle operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB.

3. Procedimenti amministrativi

Con il presente aggiornamento viene incorporato nel Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I (fondi propri) il contenuto della Comunicazione del 20 aprile 2017, che ha previsto la riconfigurazione di alcuni procedimenti amministrativi in materia di fondi propri.

In aggiunta, dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento:

- i) sono abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:
 - *divieto di modificare le modalità di calcolo del floor nei casi di cui all'art. 500, par. 2 CRR* (Titolo IV, Capitolo 4, Sezione I; termine: 90 giorni);
 - *divieto di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR* (Titolo IV, Capitolo 15, Sezione I; termine: 120 giorni);
- ii) sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi:
 - *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti* (Titolo I, Capitolo 3, Sezione I; termine: 120 giorni);
 - *divieto di ridurre, distribuire o riclassificare come altro strumento dei fondi propri la riserva sovrapprezzo relativa a strumenti inclusi nei fondi propri nei casi previsti dagli artt. 77, par.1, lett. b), e 78 CRR* (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I; termine: 90 giorni);
 - *divieto di effettuare le azioni di cui all'art. 77, par. 1 CRR per un importo specifico predeterminato e entro i limiti e criteri stabiliti dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR* (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I; termine: 90 giorni).

4. Entrata in vigore e data di applicazione

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia e sono applicabili dalla stessa data, salvo quanto di seguito specificato:

- la disciplina sulla nuova definizione di default (par. 2.2) si applica a partire dal 1° gennaio 2021;
- le norme introdotte dal CRR2 come modificate dal Quick fix in materia di fondi propri, metodi di consolidamento, rischio di credito e disciplina transitoria sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento, ad eccezione delle seguenti previsioni:
 - la facoltà di non dedurre dai fondi propri gli attivi derivanti da investimenti in software oggetto di valutazione prudente (articolo 36(1)(b) CRR) sarà applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento della Commissione attuativo delle norme tecniche di regolamentazione redatte dall'EBA ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4 CRR;
 - le disposizioni sul consolidamento prudenziale (articolo 18 CRR) e quelle sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (articoli 124 e 164 CRR) si applicano dal 28 dicembre 2020;
 - le disposizioni sulle esposizioni rappresentate da quote di OIC si applicano dal 28 giugno 2021.

5. Disposizioni transitorie

5.1 Intermediari finanziari: componente relativa della soglia di rilevanza

In considerazione dell'attuazione situazione congiunturale, effetto della crisi pandemica di COVID-19, per mitigare gli impatti della transizione al nuovo regime, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR, e per i gruppi finanziari la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato di cui al par. 2.2 è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021.

Resta ferma l'applicazione dal 1° gennaio 2021 delle restanti disposizioni in materia di default di cui al precedente paragrafo 2.2.

5.2 Intermediari finanziari, autorizzazione all'applicazione del metodo IRB

Con riferimento all'adozione della nuova definizione di default, gli intermediari finanziari che fanno parte di un gruppo bancario o sono inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR sono esonerati dal presentare alla Banca d'Italia apposita istanza di autorizzazione alle modifiche - su base individuale - da apportare al proprio modello IRB in attuazione della disciplina sulla nuova definizione di default ⁽⁶⁾ a condizione che: a) siano già autorizzati all'utilizzo su base individuale del metodo IRB; b) il gruppo bancario di appartenenza abbia già presentato istanza di autorizzazione all'autorità di vigilanza competente per la vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario per le modifiche da apportare su base consolidata al metodo IRB in relazione alla nuova definizione di default.

Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia entro il 31 gennaio 2021: a) l'ambito delle modifiche oggetto dell'istanza presso l'autorità competente per la vigilanza consolidata sul gruppo bancario ⁽⁷⁾; b) lo stato di attuazione delle modifiche e delle eventuali azioni integrative richieste nell'ambito del processo autorizzativo; c) l'impatto stimato sui requisiti patrimoniali a livello individuale; d) la data di applicazione delle modifiche al modello. Gli intermediari inviano inoltre alla Banca d'Italia i provvedimenti di autorizzazione non appena disponibili.

Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti alla Banca d'Italia.

5.3 Esposizioni verso organismi di investimento collettivo

Gli intermediari finanziari applicano il trattamento di cui agli articoli 132 e 132 bis CRR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento a partire dal 28 giugno 2021 (cfr. Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 6 "Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC").

Alle esposizioni della specie, già detenute alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento, continua ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno 2021.

(6) Si fa riferimento ai casi di autorizzazione di cui all'art. 143 CRR, come integrato dall' art. 4, par. 1, let. b) del Regolamento Delegato (UE) n. 529/2014, che richiama i casi di cui all'Allegato 1, Parte II, Sezione 1, punto 3.

(7) Va in particolare comunicato se l'autorizzazione riguardi anche le modifiche degli algoritmi e delle procedure applicati per assegnare i debitori alle diverse classi o pool, per assegnare le esposizioni alle diverse classi o pool ovvero per quantificare il rischio di default del debitore o la perdita associata al default e i fattori di conversione creditizia.